

AREA II – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA AUTONOMA DELLE ENTRATE COMUNALI E IL COORDINAMENTO CON LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEI CARICHI AFFIDATI AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del [28/07/2026]

E successivo emendamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del [/ /2026]

AVVERTENZA

Il regolamento disciplina direttamente la procedura autonoma per le entrate gestite dal Comune o dai concessionari locali. Per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione il Comune esercita, con la deliberazione di approvazione, la sola scelta di adesione prevista dalla legge statale: le condizioni, le scadenze e gli effetti sono quelli stabiliti dalla legge e gestiti esclusivamente da AdE-R.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Distinzione e coordinamento tra le procedure
- Art. 3 – Salvaguardia degli equilibri e monitoraggio

CAPO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA AUTONOMA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

- Art. 4 – Ambito di applicazione
- Art. 5 – Somme dovute ed esclusioni
- Art. 6 – Dichiarazione di adesione
- Art. 7 – Comunicazione delle somme e diniego
- Art. 8 – Modalità di pagamento e acconto progressivo
- Art. 9 – Effetti, perfezionamento e decadenza
- Art. 10 – Debiti già rateizzati
- Art. 11 – Procedure cautelari ed esecutive
- Art. 12 – Contenzioso pendente

CAPO III – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

- Art. 13 – Ambito
- Art. 14 – Domanda
- Art. 15 – Importi dovuti
- Art. 16 – Perfezionamento e pagamento
- Art. 17 – Diniego, sospensione ed estinzione

CAPO IV – CONCILIAZIONE AGEVOLATA

- Art. 18 – Ambito
- Art. 19 – Accordo, importi e pagamento
- Art. 20 – Effetti e decadenza

CAPO V – REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI RATEALI

- Art. 21 – Ambito
- Art. 22 – Modalità
- Art. 23 – Effetti e decadenza

CAPO VI – ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEI CARICHI AFFIDATI AD AdE-R

- Art. 24 – Adesione e ambito oggettivo
- Art. 25 – Somme dovute
- Art. 26 – Dichiarazione, comunicazione e pagamento
- Art. 27 – Effetti e decadenza
- Art. 28 – Esclusività della disciplina statale

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 – Trattamento dei dati
- Art. 30 – Efficacia, pubblicazione e trasmissioni

COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e in coordinamento con l'adesione del Comune alla procedura prevista dall'articolo 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, come modificato dalla legge 25 giugno 2026, n. 113.
2. Le misure sono finalizzate a favorire l'adempimento spontaneo, incrementare l'effettività della riscossione, ridurre il contenzioso, accelerare la trasformazione dei crediti di difficile esigibilità in flussi finanziari certi e programmabili e ridurre il magazzino dei residui attivi.
3. L'applicazione delle misure avviene nel rispetto dei principi di legalità, capacità contributiva, imparzialità, buona fede, veridicità, attendibilità, prudenza ed equilibrio di bilancio.

Articolo 2 – Distinzione e coordinamento tra le procedure

1. La definizione agevolata autonoma disciplinata dai Capi II, III, IV e V si applica esclusivamente alle entrate gestite direttamente dal Comune oppure affidate ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, diversi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
2. La rottamazione-quinquies disciplinata dal Capo VI si applica esclusivamente ai carichi affidati dal Comune agli agenti della riscossione nel periodo previsto dalla legge statale.
3. Per il medesimo debito non è ammesso il cumulo tra le procedure previste dal presente regolamento. Il debitore può accedere alla sola procedura corrispondente al soggetto che gestisce il credito e allo stato della posizione.
4. Quando una controversia può essere definita sia mediante definizione delle liti sia mediante conciliazione agevolata, il contribuente deve optare per uno solo dei due istituti.

Articolo 3 – Salvaguardia degli equilibri e monitoraggio

1. L'attuazione delle misure deve essere compatibile con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con gli equilibri di bilancio e con gli obiettivi di entrata dell'Ente e non può comportare la riduzione dei flussi programmati.
2. L'Area II – Servizi Finanziari e Tributi effettua un monitoraggio almeno trimestrale delle istanze, degli importi definiti, delle riscossioni, delle scadenze e degli effetti sul fondo crediti di dubbia esigibilità, riferendo agli organi dell'Ente e all'Organo di revisione.
3. Qualora emergano scostamenti negativi rispetto alle previsioni, il Responsabile del Servizio finanziario attiva le segnalazioni e propone le misure correttive previste dagli articoli 153 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA AUTONOMA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 4 – Ambito di applicazione

1. Possono essere definiti i debiti tributari e patrimoniali del Comune risultanti da ingiunzioni di pagamento emesse e da accertamenti esecutivi divenuti esecutivi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, gestiti direttamente dall'Ente o dai concessionari locali diversi da AdE-R.
2. La definizione può riguardare anche il singolo debito contenuto in un'ingiunzione o in un accertamento esecutivo, purché autonomamente individuabile.
3. Sono esclusi i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali, i crediti già integralmente estinti e ogni entrata che non rientri nella potestà regolamentare del Comune.

Articolo 5 – Somme dovute ed esclusioni

1. Per i debiti tributari e patrimoniali la definizione si perfeziona mediante il pagamento integrale del capitale e delle spese effettivamente sostenute e documentate per notificazione, postalizzazione, visure, ricerche, procedure cautelari ed esecutive, pignoramenti e gestione del piano di rientro.
2. Sono esclusi dal pagamento le sanzioni, gli interessi, gli interessi di mora e le maggiorazioni comunque denominate, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
3. Non è dovuto alcun aggio o compenso percentuale a carico del debitore. Restano dovute esclusivamente le spese vive e gli oneri effettivamente sostenuti e documentati per conto del debitore.
4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada diverse dalle violazioni tributarie, restano dovuti la sanzione principale e le spese; sono esclusi interessi, maggiorazioni e accessori ammessi alla definizione.
5. Le somme già versate a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6 – Dichiarazione di adesione

1. Il debitore manifesta la volontà di aderire mediante dichiarazione da presentare entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale del Comune.
2. La domanda è presentata al Comune o al soggetto affidatario mediante la procedura telematica resa disponibile, con accesso tramite SPID, CIE o altro sistema di identificazione digitale; in mancanza, sono ammesse le ulteriori modalità indicate nell'avviso pubblico.
3. La domanda indica i debiti da definire, l'eventuale pendenza di giudizi, il numero di rate richiesto e ogni altro elemento previsto dalla modulistica.
4. La modulistica e le istruzioni operative sono pubblicate entro quindici giorni dall'approvazione del regolamento.

Articolo 7 – Comunicazione delle somme e diniego

1. Il Comune, anche per il tramite del soggetto affidatario, comunica al debitore entro quindici giorni dal ricevimento della domanda l'accoglimento totale o parziale, l'importo complessivo dovuto, la separata indicazione delle componenti incluse ed escluse, il diritto di istruttoria, le modalità e le scadenze di pagamento.
2. Con la stessa comunicazione è notificato l'eventuale diniego totale o parziale, adeguatamente motivato con riferimento alla mancanza dei presupposti o all'impossibilità di definire la posizione.
3. Il termine di cui al comma 1 ha natura ordinatoria qualora siano necessari accertamenti presso altri uffici, concessionari o autorità, fermo restando l'obbligo di comunicare al debitore l'avvio dell'istruttoria integrativa.

Articolo 8 – Modalità di pagamento

COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

1. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine indicato nella comunicazione, oppure mediante rateizzazione.
2. In caso di rateizzazione, l'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima rata, secondo l'importo e la scadenza indicati nella comunicazione di accoglimento. Non è richiesto un distinto acconto.
3. Il pagamento rateale è ammesso, in relazione all'importo complessivamente dovuto, entro i seguenti limiti massimi: fino a euro 10.000,00, massimo 34 rate bimestrali; oltre euro 10.000,00 e fino a euro 40.000,00, massimo 44 rate bimestrali; oltre euro 40.000,00, massimo 54 rate bimestrali. I predetti limiti comprendono la prima rata e non possono essere incrementati per effetto dell'eliminazione dell'acconto.
4. Le rate sono di pari importo, salvo gli arrotondamenti necessari, e scadono secondo il piano comunicato. Sulle somme residue sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
5. Per l'istruttoria è dovuto un diritto fisso di euro 20,00 per i debiti di importo fino a euro 5.000,00 e di euro 40,00 per i debiti di importo superiore a euro 5.000,00. Il diritto non è computato ai fini della determinazione dell'importo definito né del numero delle rate.
6. Il pagamento avviene mediante PagoPA e, ove attivato, mediante domiciliazione bancaria SDD o altri strumenti indicati nella comunicazione. È esclusa la compensazione con crediti vantati nei confronti del Comune.

Articolo 9 – Effetti, perfezionamento e decadenza

1. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale dell'unica rata oppure, in caso di rateizzazione, con il pagamento della prima rata, fermo restando che l'estinzione definitiva del debito si produce con il pagamento integrale del piano.
2. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o della prima rata impedisce il perfezionamento della definizione. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni, della seconda rata o di una delle rate successive, il debitore decade dai benefici della definizione.
3. A seguito della decadenza riprendono vigore gli importi originariamente dovuti, comprensivi di sanzioni e interessi, detratte le somme versate, che restano acquisite a titolo di acconto e non sono rimborsabili.
4. La decadenza è comunicata al debitore e determina la ripresa delle attività di riscossione e recupero.

Articolo 10 – Debiti già rateizzati

1. La definizione può essere richiesta anche per debiti oggetto di precedenti piani di rateizzazione.
2. Gli importi già versati a titolo di sanzioni, interessi e interessi di dilazione restano acquisiti e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento della prima o unica rata della definizione determina la revoca del piano precedente relativamente ai debiti ricompresi nella domanda.

Articolo 11 – Procedure cautelari ed esecutive

1. Dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza della prima o unica rata non possono essere avviate nuove azioni esecutive né iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche sui debiti oggetto di definizione.
2. Restano salvi i fermi e le ipoteche già iscritti.
3. Le procedure esecutive già avviate non sono proseguite, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

4. La sospensione cessa in caso di diniego o decadenza.

Articolo 12 – Contenzioso pendente

1. Il debitore indica nella domanda l'eventuale pendenza di giudizi relativi ai debiti oggetto di definizione e assume l'impegno a rinunciarvi.
2. La rinuncia è presentata all'autorità giudiziaria competente dopo il pagamento della prima o unica rata; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo.
3. La mancata rinuncia rende inefficace la definizione limitatamente ai debiti oggetto del giudizio.

CAPO III – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 13 – Ambito

1. Sono definibili le controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Ramacca o il soggetto affidatario, pendenti alla data del 1° gennaio 2026 in ogni stato e grado, compreso il giudizio innanzi alla Corte di cassazione e quello di rinvio.
2. La controversia si considera pendente quando il ricorso introduttivo è stato notificato entro il 1° gennaio 2026 e, alla data della domanda, il processo non è definito con pronuncia passata in giudicato.
3. Sono escluse le controversie relative ai dinieghi di rimborso, espressi o taciti, e quelle concernenti entrate estranee alla potestà regolamentare comunale.

Articolo 14 – Domanda

1. La domanda è presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento, con le modalità indicate dal Comune.
2. È presentata una domanda distinta per ciascun atto impugnato, anche in presenza di ricorso cumulativo.
3. La domanda contiene gli estremi del giudizio, il valore della controversia, le somme versate, la pronuncia eventualmente intervenuta e la modalità di pagamento prescelta.

Articolo 15 – Importi dovuti

1. Le controversie aventi ad oggetto tributi sono definite mediante il pagamento integrale del tributo, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, previa verifica di convenienza economico-finanziaria dell'Ente.
2. La verifica considera il rischio di soccombenza, lo stato e il grado del giudizio, i tempi prevedibili di incasso, i costi amministrativi e legali e gli effetti sugli equilibri e sul Piano di riequilibrio.
3. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate al tributo non è dovuto alcun importo quando il rapporto tributario sia stato definito.
4. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo è dovuto il 15 per cento del valore se il Comune è risultato soccombente nell'ultima pronuncia e il 60 per cento negli altri casi; in caso di soccombenza parziale le percentuali si applicano proporzionalmente.
5. Dagli importi dovuti sono scomutate le somme già versate, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 16 – Perfezionamento e pagamento

1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo dovuto o della prima rata entro il termine indicato dal Comune.
2. Per il pagamento rateale si applicano, in quanto compatibili, le modalità, le durate massime, gli interessi, il diritto di istruttoria e le cause di decadenza previste dall'articolo 8 e dall'articolo 9.
3. Qualora non siano dovuti importi, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda e con la rinuncia al giudizio.

Articolo 17 – Diniego, sospensione ed estinzione

1. Il diniego totale o parziale è notificato entro sessanta giorni dalla domanda ed è motivato con riferimento alla mancanza dei presupposti o alla non convenienza economico-finanziaria.
2. La presentazione della domanda consente al contribuente di chiedere la sospensione del processo fino al perfezionamento della definizione.
3. A seguito del perfezionamento, il giudizio si estingue; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo.

CAPO IV – CONCILIAZIONE AGEVOLATA

Articolo 18 – Ambito

1. Le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026, aventi ad oggetto atti del Comune o del soggetto affidatario, possono essere definite mediante conciliazione ai sensi degli articoli 48 e seguenti del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La conciliazione è alternativa alla definizione delle controversie di cui al Capo III.

Articolo 19 – Accordo, importi e pagamento

1. L'accordo è subordinato alla preventiva valutazione di convenienza economico-finanziaria dell'Ente, tenendo conto del rischio di soccombenza, dello stato del giudizio, dei tempi di riscossione, dei costi legali e dell'impatto sugli equilibri di bilancio.
2. L'accordo deve garantire il pagamento integrale del tributo; le sanzioni possono essere ridotte fino a un importo non inferiore a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e gli interessi possono essere ridotti o esclusi nei limiti strettamente necessari a rendere conveniente la definizione.
3. Il pagamento avviene secondo le modalità dell'articolo 48-ter del D.Lgs. n. 546/1992. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali annui.
4. È esclusa la compensazione con crediti vantati nei confronti del Comune.

Articolo 20 – Effetti e decadenza

1. Il perfezionamento della conciliazione determina l'estinzione del giudizio e la definitiva definizione della controversia.
2. Le somme già versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento oltre cinque giorni, il contribuente decade dai benefici e il Comune procede al recupero dell'importo originario, al netto degli acconti.

Articolo 21 – Ambito

1. Possono essere regolarizzati gli omessi o insufficienti versamenti delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, relative a piani riguardanti tributi comunali ed entrate patrimoniali.
2. La regolarizzazione può riguardare piani derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza, accertamento esecutivo, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
3. La regolarizzazione è ammessa a condizione che, alla data del pagamento della prima rata, non siano stati notificati cartella, ingiunzione o atto di intimazione relativi alle rate interessate.

Articolo 22 – Modalità

1. La regolarizzazione si perfeziona mediante il pagamento integrale del tributo o dell'entrata principale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi riferiti alle rate oggetto di regolarizzazione.
2. Il pagamento avviene in unica soluzione entro cinque giorni dall'accettazione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
3. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali annui. È esclusa la compensazione.

Articolo 23 – Effetti e decadenza

1. Il perfezionamento mantiene i benefici del piano originario ed estingue le sanzioni e gli interessi relativi alle rate regolarizzate.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento oltre cinque giorni, la regolarizzazione non produce effetti.
3. Il Comune procede alla riscossione delle somme originariamente dovute, tenendo conto dei versamenti effettuati, che restano acquisiti e non sono rimborsabili.

CAPO VI – ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEI CARICHI AFFIDATI AD AdE-R

Articolo 24 – Adesione e ambito oggettivo

1. Con la deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento il Comune di Ramacca aderisce alla procedura prevista dall'articolo 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 per tutti i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dal Comune agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
2. Sono esclusi esclusivamente i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e gli altri debiti esclusi direttamente dalla normativa statale.
3. L'adesione riguarda l'intero perimetro dei carichi definibili e non può essere limitata dal Comune a singole entrate, annualità, tipologie di carico o categorie di debitori.

Articolo 25 – Somme dovute

1. Per i carichi affidati ad AdE-R il debitore versa il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
2. Non sono dovuti gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio, nei termini stabiliti dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada diverse dalle sanzioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, alle maggiorazioni e all'aggio indicati dalla legge, mentre resta dovuta la sanzione principale.
4. Gli importi già versati restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 26 – Dichiarazione, comunicazione e pagamento

1. A decorrere dal 15 ottobre 2026 AdE-R rende disponibili nell'area riservata del proprio sito i dati necessari a individuare i carichi definibili.
2. Il debitore presenta la dichiarazione esclusivamente in modalità telematica dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 e può integrarla entro il 15 dicembre 2026.
3. AdE-R comunica entro il 28 febbraio 2027 l'ammontare complessivo dovuto, l'importo delle singole rate e le relative scadenze.
4. Il pagamento è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Le prime cinque rate scadono il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2027; le successive scadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2028.
5. In caso di rateizzazione sono dovuti interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
6. Le modalità di pagamento sono quelle stabilite da AdE-R, comprese la domiciliazione bancaria, i moduli precompilati e il pagamento presso gli sportelli.

Articolo 27 – Effetti e decadenza

1. La presentazione della dichiarazione produce gli effetti sospensivi previsti dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 199/2025, tra cui la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, delle dilazioni in essere e delle nuove azioni cautelari ed esecutive, nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Il debitore indica i giudizi pendenti e assume l'impegno a rinunciarvi; l'estinzione del giudizio si realizza secondo le condizioni previste dalla disciplina statale.
3. La definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata, secondo la disciplina e le eventuali tolleranze previste dalla legge.
4. In caso di decadenza i versamenti restano acquisiti a titolo di acconto e riprendono le attività di riscossione del debito residuo.

Articolo 28 – Esclusività della disciplina statale

1. Alla procedura AdE-R non si applicano il diritto di istruttoria di euro 40,00, l'acconto progressivo per scaglioni, le durate rateali, il tasso legale, le cause di decadenza e le modalità di domanda previste dai Capi II, III, IV e V.
2. Il Comune non svolge l'istruttoria delle dichiarazioni dei debitori, non determina le somme dovute e non riscuote direttamente le rate della procedura AdE-R.
3. Le scadenze e le disposizioni del presente Capo si intendono automaticamente adeguate alle successive modifiche legislative e alle istruzioni operative dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, senza necessità di modifica regolamentare, salvo che la legge richieda un nuovo atto consiliare.

Articolo 29 – Trattamento dei dati

1. I dati personali sono trattati dal Comune e dai soggetti affidatari esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle procedure, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
2. Per la procedura AdE-R il trattamento è effettuato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione secondo la propria informativa e le disposizioni vigenti.

Articolo 30 – Efficacia, pubblicazione e trasmissioni

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge n. 199/2025.
2. Il regolamento è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici.
3. La deliberazione di adesione alla procedura AdE-R è pubblicata sul sito istituzionale e comunicata all'Agente della riscossione entro il 31 luglio 2026; è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
4. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il presente regolamento, limitatamente alle materie da esso disciplinate.